Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — **Roma - Giovedì, 15 aprile** — **Numero 89**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

S. E. il presidente del Consiglio dei ministri, con decreto in data 9 corrente mese, ha accettate le dimissioni rassegnate dal prof. Corrado Gini, ordinario di statistica nella R. Università di Padova, dalla carica di commissario del Governo per gli alloggi nella stessa città, e con altro decreto del 10 stesso mese ha nominato in sua vece l'avv. Alessandro Nova.

LEGGI E DECRETI

Il numero 410 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le tariffe e condizioni valevoli per i trasporti effettuati sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato

Visto il R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2159;

Visto l'ultimo capoverso dell'art. 62 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato col R. decreto 28 giugno 1918, n. 728;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro, dell'agricoltura e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I prezzi risultanti dall'applicazione degli articoli 1, 3 e 11 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2159, sono aumentati come segue, con arrotondamento ai 5 centesimi superiori:

a) per i biglietti di corsa semplice o di doppia corsa e per i biglietti settimanali e festivi di cui la tariffa interna *D* della Sicilia:

del 18.1818 per cento per la 1ª classe;
del 20 per cento per la 2ª classe;
del 25 per cento per la 3ª classe;

b) per i biglietti di abbonamento:

del 17.3913 per cento per la 1ª classe;
del 19.0476 per cento per la 2ª classe;
del 22.2222 per cento per la 3ª classe;

c) per tutti i trasporti di cui al capo III delle tariffe e condizioni (bagagli, cani, ecc.): del 27.2727 per cento;

d) per tutti i trasporti a grande velocità, piccola velocità accelerata e piccola velocità ordinaria, salvo le merci di cui al 2° comma del seguente articolo, nonchè per i trasporti militari e per i diritti accessori di qualsivoglia genere: del 40 per cento.

Art. 2.

È soppresso l'art. 2 del R. decreto 2159 del 9 ottobre 1919. Gli aumenti stabiliti dall'art. 1 del detto decreto e quelli previsti dall'art. 1 del presente decreto si applicano anche ai trasporti di cui all'art. 2 del citato R. decreto 2159.

Però l'aumento di tariffa è limitato alla misura risultante dall'art. 1 *d*) del R. decreto 2159 del 9 ottobre 1919 per le merci di cui appresso:

Acqua dolce o comune; agli; agrumi; avena; bestiame minuto macellato; burro; castagne; cipolle; conserva di pomidoro; formaggio; frutta fresche e secche (esclusa l'uva); latte; legumi freschi e secchi; olii e grassi mangerecci (esclusi quelli medicinali); ortaglie fresche; orzo comune e perlato; paste da vermicellaio; patate; pesci freschi, secchi, affumicati o comunque preparati; riso e risone; uova di pollame; giornali.

Art. 3.

Il diritto speciale istituito con l'art. 5 del Regio decreto 2159 del 9 ottobre 1919 è soppresso.

Art. 4.

I biglietti relativi a viaggi iniziati sulle linee delle ferrovie dello Stato, secondo l'orario dei treni, entro il periodo dalle ore 3 alle 24 della domenica, che si compiono entro il periodo stesso, sono soggetti all'aumento del 20 per cento sul prezzo di trasporto, compreso il il diritto speciale, risultante dall'art. 1.

Anche i viaggiatori che, fruendo del diritto di fermate intermedie, effettuano parte del viaggio nei limiti di tempo sopra indicati, sono soggetti al detto supplemento calcolato sulla tariffa ordinaria, compreso il diritto speciale, per il percorso compiuto entro i limiti stessi.

Art. 5.

Fermo il disposto del punto IV, lettera *o*), del decreto Luogotenenziale 11 gennaio 1917, n. 53, nei treni della domenica non possono essere riservati compartimenti sia a pagamento, sia per concessione gratuita.

Art. 6.

Anche per gli aumenti risultanti dal presente decreto resta fermo il disposto dell'art. 12 del Regio decreto 2159 del 9 ottobre 1919.

Art. 7.

Sono soggetti ai prezzi risultanti dall'applicazione del presente decreto anche i trasporti eseguiti in base ai servizi cumulativi ferroviari marittimi.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 16 aprile 1920 per i trasporti in servizio interno e cumulativo italiano e dalle date che saranno fissate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per i trasporti in servizio ferroviario-marittimo e per quelli in servizio cumulativo internazionale.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE NAVA — LUZZATTI — FALCIONI — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 400 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 marzo 1920, n. 350;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio ed il lavoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento inscritto alla competenza del capitolo aggiunto n. 88 « Somma da versarsi al fondo per la disoccupazione involontaria, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro è aumentato per l'esercizio finanziario 1919-920 di lire diecimilioni (L. 10.000.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — LUZZATTI — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2662 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 marzo 1874, n. 1921 (serie 2ª), con cui fu approvato il regolamento relativo al personale dei cantonieri e capi cantonieri addetti al servizio di manutenzione delle strade nazionali;

Visto il R. decreto 20 novembre 1908, n. 716, che modificò due articoli del regolamento stesso;

Ritenuta l'opportunità di una deroga temporanea all'art. 3° (2° comma), del detto regolamento, circa il limite massimo di età dal medesimo fissato per l'ammissione in servizio dei cantonieri suindacati, allo scopo di facilitare l'assunzione del nuovo personale, e di dar modo a coloro che hanno preso parte alla recente guerra di concorrere ai posti disponibili;

Considerata la necessità di elevare la misura del salario stabilito pei capi cantonieri e cantonieri delle strade nazionali, in seguito all'aumento del costo della vita, nonchè di corrispondere una speciale indennità agli agenti non provvisti di alloggio in una casa cantoniera;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il limite massimo di età di anni 35, stabilito dal secondo comma dell'art. 3 del regolamento approvato con R. decreto 31 marzo 1874, n. 1921, per l'ammissione dei cantonieri delle strade nazionali, è elevato, per la durata di un biennio dalla pubblicazione del presente decreto, ad anni 40.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1920 il salario-base dei capi cantonieri e dei cantonieri delle strade nazionali, stabilito rispettivamente in annue L. 960 e L. 800 col R. decreto 20 novembre 1908, n. 716, è elevato a L. 1440 per i capi cantonieri e a L. 1100 per i cantonieri, ferme restando la percentuale di aumento di cui al decreto Luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 414, e le indennità di caro viveri e di altro genere già precedentemente concesse ai detti agenti.

Art. 3.

Dalla stessa data verrà corrisposta a quelli fra gli agenti medesimi che non siano provvisti di alloggio in una casa cantoniera, una indennità di annue L. 120.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

PANTANO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 406 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto dell'11 dicembre 1902, n. 507, con cui furono approvate le modificazioni al regolamento speciale di contabilità per le poste e la riunione delle contabilità dei proventi della posta, del telegrafo e del telefono;

Riconosciuta la necessità di aumentare il fondo delle carte valori degli uffici postali succursali dei grandi centri, attualmente assegnato, giusta l'art 24 della modificazione al regolamento indicato, per una somma non eccedente il quarto della cauzione prestata, affinchè gli uffici stessi possano far fronte all'incremento che si verifica nel consumo di tali carte valori;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e dei telegrafi;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il fondo delle carte-valori negli uffici postali succursali dei centri principali del Regno è elevato da un quarto alla metà dell'importo della cauzione prestata.

In tal senso è variato il disposto dell'art. 24, penultimo comma, delle modificazioni al regolamento speciale di contabilità per le poste, approvato con R. decreto dell'11 dicembre 1902, n. 507.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — CHIMIENTI — SCHANZER.

Visto. *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 408 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 del decreto Luogotenenziale 26 maggio 1918, n 739;

Sentito il Consiglio di amministrazione del Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Quando il Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana abbia accertato e liquidato tutte le attività e passività inerenti alla gestione del primo dodicennio, il residuo netto costituente le attività finali sarà ripartito fra gli intestatari delle fedi di deposito o loro aventi causa in ragione della quantità di zolfo da ciascuno consegnata al Consorzio e da esso venduta.

Art. 2.

Se per alcune partite del passivo del Consorzio esista contestazione, o comunque non sia presto accertabile il preciso ammontare, potrà egualmente procedersi ad una prima ripartizione, prelevando però dalle attività e accantonando per ciascuna di esse partite una somma corrispondente alla misura massima che si presume dovuta.

Accertate e liquidate che siano tali partite, si farà luogo ad una seconda ripartizione definitiva, tenendo conto anche di eventuali sopravvenienze attive.

Art. 3.

Per determinare il residuo netto da ripartirsi in base al criterio stabilito nell'art. 1 del presente decreto, saranno prelevati dalle attività finali per essere distribuiti agli aventi diritto:

1° l'ammontare delle detrazioni fatte, in base all'art. 5 del R. decreto 5 agosto 1907, n. 604, sul ricavato dalla vendita degli zolfi relativi alle fedi di deposito emesse dal 1° agosto 1907 al 5 aprile 1909;

2° l'importo dei noli ferroviari rimborsati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in virtù dell'art. 17 della legge 15 luglio 1906, n. 333, per gli zolfi relativi alle fedi di deposito emesse dal 1° agosto 1906 al 5 dicembre 1909.

Tale importo sarà ripartito in misura proporzionale alle spese di trasporto annotate sulle fedi di deposito, con le stesse norme stabilite dall'art. 2 del R. decreto 23 novembre 1911, n. 1299, e già applicate relativamente agli zolfi consegnati al Consorzio per la vendita dal 6 dicembre 1909 in poi.

Art. 4.

Allo stesso effetto della determinazione del residuo netto, le somme percepite in più sul ricavato delle vendite dai consorziati del primo esercizio 1906-1907, in conseguenza dell'applicazione dell'articolo 2 del Regio decreto 29 novembre 1906, n. 612, saranno riportate nel loro complessivo ammontare alla massa delle attività.

Le somme percepite in più dai singoli consorziati del primo esercizio saranno poste a loro debito e dedotte dalle quote loro spettanti nella ripartizione delle attività finali nette e nella distribuzione del prelevamento di cui all'articolo precedente, riflettente il rimborso dei noli ferroviari.

Art. 5

I venditori degli zolfi di cui nella seconda parte dell'art. 6 della legge 15 luglio 1906, n. 333, non partecipano alla divisione delle attività finali.

Tuttavia a coloro fra essi, ai quali in luogo del pronto pagamento della merce all'atto della consegna vennero rilasciate fedi di deposito, sarà corrisposto sulle somme rappresentate dal prezzo netto dei loro zolfi un interesse eguale a quello sui depositi in conto corrente del Consorzio presso il Banco di Sicilia.

L'interesse, nella predetta misura, sarà calcolato per il tratto di tempo interceduto fra il giorno del rilascio della fede di deposito e quello della relativa estinzione.

Anche tali somme saranno prelevate dalle attività, prima di procedere alla ripartizione di cui all'art. 1.

Art. 6.

Gli stati di ripartizione dovranno essere approvati dal Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, e subito dopo l'approvazione saranno depositati presso il tribunale civile di Palermo.

Di tale deposito sarà data notizia nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, a cura del Consorzio.

Entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* gli interessati potranno proporre i loro reclami avanti il Collegio degli arbitri, di cui all'art. 15 della legge 30 giugno 1910, n. 361.

Decorso il termine predetto, senza che siano stati proposti reclami, gli stati di ripartizione s'intenderanno approvati da tutti gli interessati e nessuno potrà più esercitare azioni contro il Consorzio per l'accertamento o il recupero di crediti che non siano inclusi o espressamente riservati negli stati di ripartizione.

Art. 7.

Alla compilazione degli stati di ripartizione e alla distribuzione delle rispettive quote fra gli aventi diritto provvederà l'Amministrazione del Consorzio, in conformità alle norme contenute nel presente decreto.

Per far fronte alle spese relative è istituito un fondo speciale di lire centomila da prelevarsi dall'ammontare delle attività finali. Compiute tutte le operazioni, l'eventuale avanzo sarà erogato nei modi che verranno stabiliti con deliberazione del Consiglio di amministrazione del Consorzio, da approvarsi dal Comitato dei delegati.

Art. 8.

Le somme dovute dal Consorzio secondo gli stati di ripartizione, non riscosse entro il termine di due anni dall'approvazione definitiva degli stati stessi, saranno depositate nella Cassa dei depositi e prestiti, unitamente all'elenco nominativo degli aventi diritto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 416 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli per le finanze, per l'industria, il commercio e il lavoro e per l'agricoltura;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dalla data dell'applicazione del presente decreto e sino al 31 dicembre del corrente anno, il Governo del Re ha facoltà:

a) di limitare per alcuni rami di produzione nazionale, e segnatamente per quelli di lusso o voluttuari, il consumo all'interno del Regno, stabilendo il contingente e le caratteristiche della produzione riservata al consumo in paese, tenuto conto della produzione in corso e delle scorte esistenti nelle fabbriche, nei magazzini di deposito e presso i negozianti all'ingrosso;

b) di attuare, nei riguardi della produzione contingentata, i provvedimenti ritenuti necessari per controllarne la distribuzione all'interno e i prezzi di vendita;

c) d'imporre divieti di vendita all'interno per determinati prodotti.

Art. 2.

Le facoltà indicate all'articolo precedente sono esercitate con provvedimenti emanati da un Comitato interministeriale composto del ministro del tesoro, che ne è il presidente, e dei ministri delle finanze, dell'industria, commercio e lavoro, e dell'agricoltura.

Art. 3.

Per i prodotti riservati alla esportazione, il Comitato interministeriale, tenendo conto delle condizioni del mercato, stabilirà una compartecipazione a favore dello Stato sui profitti eccezionali, che risultassero dalle vendite all'estero.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni in vigore, la divisa estera ottenuta dall'esportazione dei prodotti contingentati deve essere versata all'Istituto nazionale dei cambi.

I produttori hanno diritto di priorità sul ricavo di tale divisa per il pagamento delle materie prime e sussidiarie e delle macchine loro occorrenti. Anche i crediti aperti all'estero per le esportazioni contingentate sono assegnati all'Istituto dei cambi.

Art. 5.

Il fabbricante e il commerciante all'ingrosso, di prodotti contingentati, i quali ne vendano per consumo all'interno del Regno una quantità superiore a quella del contingente loro assegnato, sono puniti con una multa non minore della metà, nè maggiore del doppio, del prezzo ricavato dall'eccedenza di prodotti passati in consumo.

Chiunque, contravvenendo alle disposizioni emanate in virtù dell'articolo 1° del presente decreto, venda nell'interno del Regno prodotti non corrispondenti alle caratteristiche stabilite per quelli ammessi al consumo in paese o prodotti dei quali siasi vietata la vendita all'interno, è punito con una multa fissa non minore di L. 100 nè maggiore di L. 1000, e con multa proporzionale non minore della metà, nè maggiore dell'intero prezzo ricavato dalla vendita del prodotto caduto in contravvenzione. Ove questo sia stato venduto a chi ne faccia abitualmente commercio al minuto, è sottoposto alla stessa pena anche l'acquirente.

In ogni caso i prodotti caduti in contravvenzione, che siano trovati in locali di vendita al minuto, saranno confiscati.

Art. 6.

Ogni violazione delle disposizioni emanate per controllare la distribuzione all'interno e i prezzi di vendita di prodotti contingentati ai sensi dell'art. 1 del presente decreto è punita con multa fissa da L. 200 a L. 2000 e con multa proporzionale pari al valore dei prodotti venduti in contravvenzione alle dette disposizioni.

Art. 7.

L'occultazione di valori realizzati in conseguenza delle esportazioni di prodotti contingentati è punita con multa pari al valore occultato.

Art. 8.

Per la definizione delle contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto e per la ripartizione delle somme riscosse per multe saranno osservate le norme in vigore per le contravvenzioni in materia doganale.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — LUZZATTI — SCHANZER — FERRARIS — FALCIONI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ufficio centrale per le nuove Provincie

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE
PER LA VENEZIA TRIDENTINA

Visto il R. decreto 24 luglio 1919, n. 1251;

ORDINA:

Art. 1.

Il termine utile per le disdette nei contratti di locazione annuali che a Trento sarebbero a darsi, tanto per locali d'affari che per appartamenti, in marzo o in aprile 1920, viene prorogato sino a tutto aprile 1920.

Art. 2.

La presente ordinanza entra subito in vigore.

Trento, 30 marzo 1920.

Per il commissario generale civile: MONTANI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza

Direzione generale della Cassa depositi e prestiti

Sezione autonoma di Credito comunale e provinciale

Avviso.

Si notifica che, in adempimento di quanto dispone l'art. 9 della parte II, libro II, del testo unico approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, ed in conformità delle prescrizioni contenute negli articoli 38 e 39 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, nel giorno 3 maggio 1920, incominciando alle ore 9, si procederà, in una delle sale a pianterreno del palazzo della Cassa depositi e prestiti, con accesso da via Goito, alle seguenti operazioni in ordine alle cartelle ordinarie 4 0[0 di credito comunale e provinciale:

a) estrazione a sorte dalla 1ª delle 3 urne, contenente le cartelle ordinarie 4 0[0 vigenti a tutt'oggi, di schede in rappresentanza di numero 5758 cartelle per il complessivo capitale nominale di lire unmilionecentocinquantunmilaseicento (L. 1,151,600) da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale comprese nelle annualità scadenti nel 1° semestre 1920, con avvertenza che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 6,70 (veggasi *Gazzetta ufficiale* n. 245 del 15 ottobre 1919) restano disponibili lire 165,33 da conteggiarsi nella estrazione del 2° semestre 1920;

b) estrazione a sorte, dalla 2ª urna, di schede in rappresentanza di n. 2327 cartelle per il complessivo capitale nominale di lire quattrocentosessantacinquemilaquattrocento (L. 465.400) da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale comprese nelle annualità scadenti nel 1° semestre 1920, con avvertenza che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 0,83 (Veggasi *Gazzetta ufficiale* n. 245 del 15 ottobre 1919), restano disponibili L. 44,10 da conteggiarsi nella estrazione del 2° semestre 1920;

c) estrazione a sorte, dalla 3ª urna, di schede in rappresentanza di n. 2189 cartelle per il complessivo capitale nominale di lire quattrocentotrentasettemilaottocento (L. 437.800) da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale comprese nelle annualità scadenti nel 1° semestre 1920, con avvertenza che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 3,20 (Veggasi *Gazzetta ufficiale* n. 245 del 15 ottobre 1919), restano disponibili L. 1,90 da conteggiarsi nell'estrazione del 2° semestre 1920.

In occasione delle anzidette operazioni verrà eseguito l'abbruciamento dei titoli al portatore 4 0[0 di credito comunale e provinciale sorteggiati a tutta la 44ª estrazione (novembre 1919) e rimborsati.

Alle operazioni stesse potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri di iscrizione delle cartelle sorteggiate.

Dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

Roma, 13 aprile 1920.

Il direttore generale: GALLI.

MINISTERO DEL TESORO - Direzione Generale del Tesoro

Conto riassuntivo del tesoro al 31 gennaio 1920.

	AL 30 giugno 1919	AL 31 gennaio 1920	DIFFERENZA (+ miglioramento — peggioramento della situazione del Tesoro)
Fondo di cassa (V. conto di cassa)	919,925,344 46	2,250,790,177 31	+ 1,330,864,832 85
Crediti di Tesoreria (V. situazione dei crediti)	11,959,422,677 90	(1) 15,390,922,581 08	+ 3,431,499,903 18
Insieme	12,879,348,022 36	17,641,7[illegible]2,758 39	+ 4,762,364,736 03
Debiti di Tesoreria (V. situazione dei debiti)	30,208,638,435 02	32,818,018,318 19	— 2,609,379,883 17
Situazione del Tesoro	— 17,329,290,412 66	— 15,176,305,559 80	+ 2,152,984,852 86

(1) In questa somma sono comprese L. 162,003,955 depositate nella Cassa depositi e prestiti a garanzia di biglietti di Stato, e L. 175,602,000 di monete divisionali d'argento immobilizzate in rappresentanza di buoni di cassa.

DARE

CONTO DI CASSA

Fondo di Cassa alla chiusura dell esercizio 1918-919	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale, e valori presso la Zecca	16,560,863 20	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	903,364,481 26	919,925,344 46

INCASSI

		Mese	Precedenti (1)	TOTALE	
In conto entrate di bilancio	Categoria I. - Entrate effettive ordinarie straordinarie	816,620,449 56	4,699,477,243 09	5,516,097,692 65	
	» II. - Costruzioni di ferrovie . .	8,018 70	164,707 68	172,726 38	
	» III. - Movimento di capitali . . .	3,876,143,045 86	2,302,834,574 33	6,178,977,620 19	
	» IV. - Partite di giro . .	7,689,712 64	43,947,637 59	51,637,350 23	
		4,700,461,226 76	7,046,424,162 69	11,746,885,389 45	11,746,885,389 45
In conto debiti di tesoreria	Buoni del Tesoro ordinari e per forniture milit	656,416,363 75	8,483,344,702 25	9,139,761,066 —	
	Vaglia del Tesoro	4,908,513,887 67	14,834,989,286 99	19,743,503,174 66	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie . . .	47,000 —	1,314,953,000 —	1,315,000,000 —	
	Anticipazioni straordinarie per il ritiro e cambio Buoni cassa Veneta	—	13,050,000 —	13,050,000 —	
	Anticipazioni straordinarie per il cambio delle valute austro-ungariche	—	61,950,000 —	61,950,000 —	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero	5,000,000 —	208.000.000 —	213,000,000 —	
	Amminist. del debito pubblico in c. c. infrutt.	560,301.303 13	79,161,203 96	639,462,507 09	
	Amminist. del Fondo culto in c. c. infruttifero	2.000.000 —	7,372,998 28	9,372,998 28	
	Cassa depositi e prestiti in c/c infruttifero . .	272,000,000 —	891,000,000 —	1,163,000,000 —	
	Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	—	—	—	
	Altre amministrazioni in conto corr. fruttifero	450,748,402 38	571.826.474 22	1,022,574.876 60	
	Altre amministr. in conto corrente infruttifero	192,283,773 05	2,330,713,041 66	2,522,996,814 71	
	Incassi da regolare in conto dazi d'importazione, effetti ceduti, D. P. all'estero e vari	413,576,408 65	3535,541,492 79	3,949,117,901 44	
	Biglietti di Stato	—	—	—	
	Buoni di Cassa	—	11,020,000 —	11,020,000 —	
	Somministraz. di biglietti bancari da istituti di emissione (*a*)	—	—	—	
	Somme ricavate mediante emissione di buoni quinquennali (legge 16 luglio 1914, n. 683)	—	—	—	
	Cassieri militari	345,990,387 14	2,384,183,569 81	2,730,173,956 95	
	Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	115,760,000 —	1,586,904,000 —	1,702,664,000 —	
		7,922,637,525 77	36,314,009,769 96	44,236,647,295 73	44,236,647,295 73
In conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	—	—	—	
	Valute austro-ungariche	—	12,684,000 —	12,684,000 —	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	60,448 65	198,674,032 51	198,734,481 16	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	—	2,642,166 38	2,642,166 38	
	Cassa depositi e prestiti per pagamenti da rimborsare	—	339,436,386 96	339,436,386 96	
	Altre Amministrazioni per pagam. da rimbors.	—	50,697,884 37	50,697,884 37	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	2,322,144,600 44	1,026,780,770 82	3,348,925,371 26	
	Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8, all. *F* alla L. 17 genn. 1897, n. 9	1,045,850 —	—	1,045,850 —	
	Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028 e 22 novembre 1914, n. 1286	—	—	—	
		2,323,250,899 09	1,630,915,241 04	3,954,166,140 13	3,954,166,140 13
				Totale . . .	60,857,624,169 77

(1) Tenuto conto delle variazioni per i mesi precedenti.

AL 31 GENNAIO 1920 — AVERE

(b) Fondo di cassa al 31 genn. 1920	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale, e valori presso la Zecca	678,504,268 03	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	1,572,285,909 28	2,250,790,177 31

PAGAMENTI

		Mese	Precedenti (1)	TOTALE	
In conto spese di bilancio	Categoria I. - Spese effettive ordinarie e straordinarie	1,863,121,949 26	7,491,610,141 93	9,354,732,091 19	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	436,912 88	3,838,912 47	4,275,825 35	
	» III. - Movimento di capitali	70,510,850 50	66,264,513 93	136,775,364 43	
	» V. - Partite di giro	21,761,759 72	76,350,991 87	98,112,751 59	
		1,955,831,472 26	7,638,064,560 20	9,593,896,032 56	9,593,896,032 56
Decreti di scarico		—	4,504 03	4,504 03	
Decreti Ministeriali di prelevamento fondi		—	—	—	
		—	4,504 03	4,504 03	4,504 03
In conto debiti di Tesoreria	Buoni del Tesoro ordinari e per fornit. militari	1,208,930,221 95	8,080,471,430 17	9,289,401,652 12	
	Vaglia del Tesoro	5,668,560,354 71	13,913,216,090 29	19,581,776,445 —	
	Banche — Conto anticipazioni statutarie . . .	—	—	—	
	Anticipazioni c. c. buoni cassa Veneta . . .	—	—	—	
	Anticipazioni c. c. valute austro-ungariche .	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero	160,000,000 —	—	160,000,000 —	
	Aministr. del debito pubblico in c. c. infrutt.	70,337,280 91	270,482,505 29	340,819,786 20	
	Amminit. del Fondo culto in c. c. infruttifero.	—	2,642,166 38	2,642,166 38	
	Cassa depositi e prestiti in c. c. infruttifero .	—	831,384,986 96	831,384,986 96	
	Ferrovie di Stato — Fondo di riserva.	—	7,874,212 36	7,874,212 36	
	Altre Amministrazioni in conto corr. fruttifero	1,011,200,000 —	7,000,000 —	1,018,200,000 —	
	Altre Amministrazioni in conto corr. infruttifero	172,206,511 32	2,585,655,484 82	2,757,861,996 14	
	Incassi da regolare in conto dazi di importazione, effetti ceduti, D. P. all'estero e vari . .	410,944,190 06	2,874,609,667 41	3,285,553,857 47	
	Biglietti di Stato.	—	—	—	
	Buoni di cassa	—	—	—	
	Somministr. di biglietti bancari come contro(a)	—	—	—	
	Somme ricavate mediante emiss. di buoni c. c	—	30,842,000 —	30,842,000 —	
	Operazione fatta col Banco di Napoli come contr.	1,045,850 —	—	1,045,850 —	
	Cassieri militari	357,888,602 92	2,535,875,305 55	2,893,763,908 47	
	Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	164,092,702 96	1,262,007,848 50	1,426,100,551 46	
		9,225,205,714 83	32,402,061,697 73	41,627,267,412 56	41,627,267,412 56
In conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	—	—	—	
	Argento divisionale immobilizzato ai termini del D. L. 1° ottobre 1917, n. 1570 . . .	—	8,793,000 —	8,793,000 —	
	Buoni Cassa Veneta ritirati dalla circolazione e già verificati	—	—	—	
	Valute austro-ungariche ritirate dalla circolazione e già verificate	—	190,000,000 —	190,000,000 —	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	297,896,501 22	507,717,759 78	805,614,261 —	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	3,385,687 49	7,680,135 80	11,065,823 29	
	Cassa dep. e prest. per pagamenti da rimborsare	447,893,312 15	235,916,209 80	683,809,521 95	
	Altre Amministrazioni per pagamenti da rimborsare	9,921,754 58	75,297,981 43	85,219,736 01	
	Anticipazioni varie e crediti diversi . . .	2,179,332,015 68	3,421,831,685 38	5,601,163,701 06	
	Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028, e 22 novembre 1914, n. 1286.	—	—	—	
		2,938,429,271 12	4,147,236,772 19	7,385,666,043 31	7,385,666,043 31
				Totale	60,857,624,169 77

(a) Per la citazione dei decreti vedere la pagina dei debiti. — (b) Sono escluse dal fondo di Cassa L. 162,008,955 depositate nella Cassa Depositi e prestiti a copertura di una somma corrispondente di biglietti di Stato, e L. 175,602,000 di monete divisionali d'argento immobilizzate in rappresentanza dei buoni di cassa.

SITUAZIONE DEI DEBITI E

Debiti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1919	Al 31 gennaio 1920
Buoni del Tesoro ordinari e per forniture militari	14,474,933,354 51	(1) 14,325,29?,768 39
Vaglia del Tesoro	1,370,238,436 98	1,531,965,166 64
Banche — Conto anticipazioni statutarie	5,020,000,000 —	6 335,000,000 —
Anticipazioni straordinarie per il ritiro e cambio dei buoni della Cassa dei prestiti Veneta (D. L. 27 febbraio 1919, n. 130)	27,000,000	40,050,000 —
Id. id. per il cambio delle valute austro-ungariche (D. L. 27 marzo 1919, n. 371)	600,000,000 —	661,950,000 —
Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero	450,000,000 —	503,000,000 —
Amministrazione del Debito pubblico in conto corrente infruttifero	744,680,164 21	1,043,322,885 10
Id. del Fondo culto id. id.	2,148,654 69	8,879,486 59
Cassa depositi e prestiti in conto corrente infruttifero	296,8?2,870 67	628,497,883 71
Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	19,979,532 58	12,105,320 22
Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	8,486,388 34	12,861,264 94
Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	3,320,451,423 15	3,035,586,241 72
Incassi da regolare	379,265,866 27	1,042,829,910 24
Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8 dell'allegato *B* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9	4,309,255 —	3,263,405 —
Biglietti di Stato	1,867,000,000 —	1,867,000,000 —
Buoni di Cassa	251,400,000 —	262,42?,000 —
Somministrazioni di biglietti bancari da Istituti di emissione - RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028, e 23 novembre 1914, n. 1286 e n. 1287 e 23 marzo 1915, n. 708	745,000,000 —	745,000,000 —
Cassieri militari	381,494,463 94	217,904,512 42
Somme ricavate mediante emissione di buoni quinquennali e destinate a reintegro di anticipazioni della Cassa del Tesoro	55,905,000 —	25,063,000 —
Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	189,463,024 68	466,026,473 22
Totale	30,208 638,435 02	32,818,018,318 19

(1) In questa cifra sono compresi i buoni ordinari versati in sottoscrizione al 6° prestito nazionale e in corso di regolazione contabile.

CREDITI DI TESORERIA

Crediti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1919	Al 31 gennaio 1920
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	158,745,550 —	158,745,550 —
Argento divisionale immobilizzato in rappresentanza dei buoni di cassa	166,809,000 —	175,602,000 —
Buoni della Cassa Veneta ritirati dalla circolazione e già verificati al 31 maggio 1919	22,000,000 —	22,000,000 —
Valute austro-ungariche ritirate dalla circolazione e già verificate al 31 luglio 1919	150,000,000 —	327,316,000 —
Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	198,834,291 05	805,714,070 39
Id. del Fondo pel culto id. id.	19,763,564 14	28,192,221 05
Cassa depositi e prestiti	228,523,036 69	572,896,171 68
Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914 n. 1028 e 23 novembre 1914 n. 1286	316,794,397 72	316,794,397 72
Amministrazioni varie	82,724,824 68	117,246,676 32
Ministero della guerra:		
Fondo di scorta permanente pei corpi del R. esercito (legge 17 luglio 1910 n. 511, art. 12)	10,000,000 —	10,000,000 —
Ministero della marina:		
Fondo di scorta permanente delle RR. navi armate (legge 20 giugno 1909 n. 366, art. 1)	23,500,000 —	23,500,000 —
Ministero dei lavori pubblici:		
Prelevamenti in conto stanziamenti di bilancio di esercizi futuri per far fronte alle spese dipendenti da frane, alluvioni, ecc., e per sollecitare il compimento dell'Acquedotto pugliese (leggi 12 luglio 1912, n. 772, e 21 luglio 1911, n. 835)	40,696,000 —	33,446,000 —
Ministero delle colonie:		
In conto corrente infruttifero per spese di servizi civili nella Tripolitania e nella Cirenaica (legge 6 dicembre 1912, n. 1312 e 17 luglio 1910, n. 511)	1,050,000 —	1,050,000 —
Colonia eritrea in conto corrente infruttifero (legge 5 aprile 1918, n. 138)	—	—
Colonia della Somalia italiana (id. id. c. s.)	—	—
Indennità cinese (legge 18 giugno 1911, n. 543)	12,211,474 92	12,211,474 92
Pagamento all'estero per conto di diversi Ministeri	10,317,549,483 31	11,608,995,116 55
Diversi	175,576,493 21	1,130,949,496 95
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti per l'operazione col Banco di Napoli	4,309,255 —	3,263,405 —
Società concessionaria ferrovie (R. decreto 23 novembre 1914, n. 1287)	30,330,307 18	43,000,000 —
Totale	11,959,422,677 90	15,390,922,581 08

Oltre il fondo di cassa, esistono presso le tesorerie, all'infuori dei debiti e crediti di tesoreria:

A) il fondo di spettanza delle ferrovie di Stato, che al 31 gennaio 1920 ascendeva a L. 30,388,205.44.

B) quello delle altre contabilità speciali, che alla stessa data, era di L. 601,619,409.71.

Incassi di bilancio verificatosi presso le tesorerie del Regno nel mese di gennaio 1920 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1919-920 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

Entrata ordinaria.	Mese di gennaio 1920	Mese di gennaio 1919	DIFFERENZA nel 1920	Da luglio 1919 a tutto gennaio 1920	Da luglio 1918 a tutto gennaio 1919	DIFFERENZA nel 1920
CATEGORIA I. - *Entrate effettive*						
Redditi patrimoniali dello Stato	1,998,795 91	1,798,467 15	+ 200,328 76	12,405,547 78	13,730,477 65	— 1,324,929 87
CONTRIBUTI — Imposte dirette: Fondi rustici e fabbricati	518,228 87	118,495 86	+ 399,733 01	136,191,610 29	133,958,316 58	+ 2) 2,233,293 71
Redditi di R. M. e vari	5,937,757 32	14,013,567 09	— 8,075,809 77	345,904,916 95	248,725,696 65	+ 2) 97,179,220 30
Contributo centesimo guerra	5,716,823 08	17,478,832 20	— 11,762,009 12	137,232,377 77	123,971,708 87	+ 2) 13,260,668 90
Extraprofitti di guerra	135,733 28	785,284 11	— 649,550 83	455,005,118 20	324,502,416 12	+ 2) 130,502,702 08
Contributo straord. di guerra	14,528 31	1,224,532 43	— 1,210,004 12	12,551,954 05	20,612,099 32	— 3) 8,060,145 27
Tasse sugli affari: Tasse in amministrazione del Ministero delle finanze	128,975,756 64	119,755,628 60	+ 9,220,128 04	682,670,874 61	467,048,106 01	+ 2) 215,622,768 60
Prodotto del movimento a G. e P. V.	2,528,276 46	30,116,596 14	— 27,588,319 68	50,989,237 39	125,178,425 63	— 3) 74,189,188 24
Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	—	—	—	2,550 —	—	+ 2,550 —
Tasse di consumo: Tassa sulla fabbric. degli spiriti dello zucchero, birra, ecc.	47,412,405 96	29,195,421 96	+ 18,216,984 —	253,860,034 58	180,760,017 84	+ 2) 73,100,016 74
Dogane e diritti marittimi e tasse di esportazione	83,503,317 09	73,892,428 43	+ 9,610,888 66	273,686,505 93	277,620,510 71	— 3) 3,934,004 78
Dazio sull'importaz. del grano	—	2,566 95	— 2,566 95	—	160,444 31	— 160,444 31
Dazi interni di consumo esclusi quelli di Napoli e Roma	5,379,837 52	12,857,775 66	— 7,477,938 14	45,740,607 11	58,486,194 25	— 3) 12,745,587 14
Privative: Tabacchi	121,188,726 57	104,806,365 51	+ 16,382,361 06	830,818,456 82	646,011,300 69	+ 2) 184,807,156 13
Sali	11,154,462 66	12,006,261 13	— 851,798 47	77,188,036 54	73,469,231 04	+ 2) 3,718,805 50
Fiammiferi e carte da giuoco	9,710,601 76	8,262,816 74	+ 1,447,785 02	67,082,330 84	53,948,175 36	+ 2) 13,134,155 48
Chinino	450,811 48	355,524 77	+ 95,286 71	3,091,024 51	3,935,408 48	— 844,383 97
Lotto	13,043,963 27	7,690,613 15	+ 5,353,350 10	81,508,540 65	56,428,758 47	+ 2) 25,079,782 18
Monopoli commerciali	18,783,628 40	—	+ 18,783,628 42	135,304,811 62	—	+ 135,304,811 61
Proventi dei servizi pubblici: Poste	16,004,116 18	16,901,416 82	— 897,300 64	123,689,621 14	132,296,842 05	— 8,607,220 91
Telegrafi	6,746,007 05	4,176,997 29	+ 2,569,009 76	38,116,724 —	28,271,565 49	+ 9,845,158 51
Telefoni	3,447,856 50	4,127,238 49	— 679,381 99	18,113,673 13	15,406,422 27	+ 2,707,250 86
Servizi diversi	4,752,385 09	3,359,248 44	+ 1,393,136 65	31,309,473 71	21,102,520 —	+ 10,206,953 71
Rimborsi e concorsi nelle spese	1,482,121 13	2,722,338 74	— 1,240,217 61	42,344,751 44	54,752,739 36	— 12,407,987 92
Entrate diverse	67,764,440 28	55,552,680 26	+ 12,211,760 02	541,978,063 20	295,177,627 48	+ 4) 246,800,435 72
Totale *Entrata ordinaria*	556,650,580 81	521,201,097 92	+ 75,449,482 89	4,396,786,842 25	3,355,555,004 63	+ 1,041,231,837 62
Entrata straordinaria.						
CATEGORIA I. - *Entrate effettive:*						
Rimborsi e concorsi nelle spese	100,126,127 16	13,107,919 76	+ 87,018,207 40	102,212,070 90	214,846,168 18	— 12,634,097 28
Entrate diverse	159,814,686 13	68,230,519 87	+ 91,584,166 26	1,016,370,397 19	519,094,369 29	+ 5) 497,276,027 90
Capitoli aggiunti per resti attivi	29,055 46	72,452 93	— 43,397 47	728,382 31	1,014,101 42	— 285,719 11
CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate*	8,018 70	11,743 60	— 3,724 90	172,726 38	92,410 50	+ 80,315 88
CATEGOR. III. - *Movimento di capitali.*						
Vendita di beni ed affranc. di canone	7,977,064 84	1,006,648 66	+ 6,970,416 18	54,907,563 60	2,300,836 73	+ 52,606,726 87
Accensione di debiti	1) 3865104159 10	586,524,377 36	+ 3,278,579,781 74	6,076,468,251 94	5,749,082,888 51	+ 327,385,363 43
Riscossioni di crediti	40,617 95	—	+ 40,617 95	504,235 06	9,373 04	+ 494,862 02
Rimborso di somme anticip. dal Tesoro	20,194 91	1,931 50	+ 18,263 41	8,681,564 86	12,721,654 72	— 4,040,089 86
Rimborso di somme per opere in Valona	—	—	—	—	—	—
Anticipazioni al Tesoro acceler. lavori	—	—	—	350,000 —	190,000 —	+ 160,000 —
Partite che si compensano nella spesa	1,863,159 07	734,020 56	+ 1,129,138 51	9,237,157 48	5,846,504 76	+ 3,390,652 72
Prelevamenti per anticipazioni varie	—	—	—	—	—	—
Prelevamenti da fondi speciali	854,000 —	704,000 —	+ 150,000 —	3,708,644 43	7,777,000 —	— 4,068,355 57
Recuperi diversi	97,606 99	31,187 81	+ 66,419 18	891,320 79	1,579,568 83	— 688,248 04
Capitoli aggiunti per resti attivi	186,243 —	—	+ 186,243 —	24,228,882 03	235,142 49	+ 23,993,739 54
Totale *Entrata straordinaria*	4,136,120,933 31	670,424,802 05	+ 3,465,696,131 26	7,298,461,196 97	6,514,790,018 47	+ 783,671,178 50
CATEGORIA IV. - *Partite di giro*	7,689,712 64	3,624,040 60	+ 4,065,672 04	51,637,350 23	42,993,962 20	+ 8,643,388 03
	4,700,461,226 76	1,195,249,940 57	+ 3,505,211,286 19	11746,885,389 45	9,913,338,985 30	+ 1,833,546,404 15

(1) Di cui L. 3.751.129.774,85 versate in conto del VI Prestito nazionale; L. 103.041.195,01 per buoni speciali collocati all'estero e L. 2.155.470,52 per crediti aperti dal Governo degli Stati Uniti.

Pagamenti di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno nel mese di gennaio 1920 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1919-920 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

	Mese di gennaio 1920	Mese di gennaio 1919	DIFFERENZA nel 1920	Da luglio 1919 a tutto gennaio 1920	Da luglio 1918 a tutto gennaio 1919	DIFFERENZA nel 1920
Ministero del tesoro	817,234,623 03	655,795,080 30	+ 161,439,542 73	1,659,534,523 78	1,170,953,920 32	+ 488,580,603 46
Id. dell'assistenza e pensioni di guerra	6,374,190 65	168,953,662 04	— 162,579,471 39	312,256,128 41	984,153,279 77	— (6) 671,897,151 36
Id. delle finanze	31,771,493 34	47,168,462 49	— 15,396,969 15	340,355,667 25	238,657,189 81	+ 101,698,477 44
Id. di grazia e giustizia	7,777,603 30	5,702,489 05	+ 2,075,114 25	53,312,139 38	34,697,488 59	+ 18,614,650 79
Id. degli affari esteri	3,501,975 45	1,454,093 87	+ 2,047,881 58	14,700,351 81	13,947,740 79	+ 752,611 02
Id. dell'istruzione pubblica	80,232,424 94	57,365,256 21	+ 22,867,168 73	348,738,051 24	206,825,769 86	+ 141,912,281 38
Id. dell'interno e per i profughi di guerra	30,017,840 92	59,627,085 44	— 29,609,244 52	228,239,460 63	389,493,810 43	— (7) 161,254,349 80
Id. dei lavori pubblici	47,545,362 61	11,285,464 72	+ 36,259,897 89	268,823,863 86	81,159,092 68	+ 187,664,771 18
Id. delle poste e dei telegrafi	43,138,781 78	17,614,828 98	+ 25,523,952 80	206,545,276 66	131,415,068 98	+ 75,130,207 68
Id. della guerra e delle armi e munizioni	752,305,405 92	1,363,870,242 64	— 611,564,836 72	5,039,545,330 69	7,805,082,677 88	— 2,765,537,347 19
Id. della marina	64,147,448 91	103,355,963 19	— 39,208,514 28	650,254,622 66	645,925,152 65	+ 4,329,470 01
Id. delle colonie	13,443,996 64	216,058 —	+ 13,227,948 64	166,893,694 78	140,139,388 42	+ 26,754,306 36
Id. dell'agricoltura	3,002,880 43	2,433,903 78	+ 568,976 65	25,130,831 55	16,846,860 09	+ 8,283,971 46
Id. industria, commercio e lavoro e degli approvvigionamenti	15,538,331 67	1,350,773 14	+ 14,187,558 53	65,947,954 28	14,807,472 67	+ 51,140,481 61
Id. trasporti	17,509,199 54	900,485 57	+ 16,608,713 97	65,308,610 96	26,038,229 16	+ 39,270,381 80
Id. ricostituz. terre liberate	22,289,913 23	—	+ 22,289,913 23	148,309,524 62	—	+ 148,309,524 62
Totale pagamenti di bilancio	1,955,831,472 36	2,497,093,849 42	— 541,262,377 06	9,593,896,032 56	11,900,143,142 10	— 2,306,247,109 54
Decreti di scarico	—	1,299 36	— 1,299 36	4,504 03	1,613 99	+ 2,890 04
Decreti prelevamento fondi	—	—	—	—	—	—
Totale pagamenti	1,955,831,472 36	2,497,095,148 78	— 541,263,676 42	9,593,900,536 59	11,900,144,756 09	— 2,306,244,219 50

(2) Maggiori accertamenti.
(3) Minori accertamenti.
(4) Maggiori incassi in conto entrate eventuali diverse è per vendita di oggetti fuori d'uso.
(5) L'aumento è figurativo, in quanto deriva da ricuperi di somme inscritte in bilancio nella parte straordinaria delle spese effettive.
(6) La diminuzione è dovuta a minori assegni alle famiglie dei richiamati.
(7) La diminuzione è in parte apparente poichè deriva dalla separazione effettuata per l'esercizio corrente del bilancio per le terre liberate.

Roma, 20 febbraio 1920.

Per il direttore capo della divisione V
PACE.

Il direttore generale
CONTI ROSSINI.

Smarrimenti di ricevute (3ª pubblicazione). (El. n. 34).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 40 — **Data della ricevuta**: 26 settembre 1916 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta**: Intendenza di finanza di Cosenza — **Intestazione della ricevuta**: Tocci Samuele di Gaetano (pos. n. 570896) — **Titoli del debito pubblico**: nominativi n. 1 — **Ammontare della rendita** L. 7 — **Consolidato** 3,50 0[0 — **Decorrenza** dal 1° luglio 1916.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 47 — **Data della ricevuta**: 7 luglio 1919 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta**: Intendenza di finanza di Napoli — **Intestazione della ricevuta**: Rossi Laura fu Giuseppe ved. Mesolella (pos. n. 675358) — **Titoli del debito pubblico** al portatore n. 3 — **Ammontare della rendita** L. 210 — **Consolidato** 5 0[0 — **Decorrenza** dal 1° luglio 1919.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesso, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 30 marzo 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

COMUNICATO.

Con decreto Reale del 26 febbraio 1920, registrato alla Corte dei conti addì 27 marzo 1920, al registro n. 6, foglio 2124, n. 7462, è stato costituito il Consorzio speciale per l'esecuzione delle opere di bonifica di 1ª categoria del territorio a sud di Mantova. Il comprensorio del nuovo Ente è costituito dalla riunione dei comprensori degli esistenti Consorzi idraulici di Valle Paiolo, Fossegone, Bolognina, Fossato Gherardo.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 14 aprile 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . .	78,80	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	84,73	—

Corso medio dei cambi

del giorno 14 aprile 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 139,01 — **Londra** 84,32 — **Svizzera** 392,36 — **Spagna**. . . . — **New York** 22,01 — **Oro** 334.31.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA ITALIANA

S. A. R. il Principe di Udine, proveniente da Napoli, ha proseguito, ieri mattina, da Roma per Torino.

Da qualche giornale è stato pubblicato che il termine per la presentazione delle denunzie, agli effetti della imposta sul patrimonio, fissato al 31 maggio 1920 sarebbe prorogato e che, per di più, sarebbero cambiati anche i modelli per le denunzie stesse.

Queste notizie non hanno ombra di fondamento e vanno perciò recisamente smentite.

Nessuna proroga, oltre il 31 maggio 1920, sarà accordata al termine per le denunzie, avendo i contribuenti tutto il tempo necessario per la compilazione calma e ponderata di esse. E' bene perciò che il pubblico sia avvertito di questa ferma decisione del Governo, perchè non si affidi alla speranza della proroga omettendo la tempestiva dichiarazione ed incorrendo così nell'applicazione delle inevitabili sanzioni.

Il modello per le dichiarazioni, studiato accuratamente per dare al contribuente tutte le istruzioni necessarie per la descrizione dei cespiti attivi e passivi del patrimonio, è compilato in guisa tale che nessun mutamento occorre apportarvi, malgrado i ritardi che vengono introdotti nel decreto istitutivo dell'imposta sul patrimonio.

Il modello stesso, pertanto, sarà senz'altro mantenuto ed i contribuenti debbono perciò continuare ad ottemperare al loro obbligo, servendosi di quel modello per la descrizione del loro patrimonio, secondo la sua consistenza al 1° gennaio 1920.

Il sig. Barrère, ambasciatore di Francia a Roma, partirà il 16 sera per San Remo, ove assisterà, accanto al signor Millerand, alla Conferenza interalleata.

TELEGRAMMI "STEFANI"

PARIGI, 14. — L'on. Scialoja, arrivato a Parigi tre giorni or sono proveniente da Londra, dove ha partecipato ai lavori del Consiglio supremo, ha qui avuto frequenti contatti con uomini politici francesi, specialmente col presidente del Consiglio Millerand.

Stasera l'on. Scialoja, col suo capo di gabinetto comm. Garbasso, è partito alla volta di San Remo, ove si incontrerà con l'on. Nitti, e parteciperà poi ai lavori della Conferenza.

Erano a salutarlo alla stazione l'ambasciatore italiano a Parigi, conte Bonin Longare, il generale Cavallero, e molti membri della ambasciata e della delegazione.

PARIGI, 14. — Una informazione dell'*Agenzia Havas* dice:

Lord Derby ha ricevuto dal suo Governo istruzione di recarsi domani alla Conferenza degli ambasciatori e di partecipare alle discussioni degli argomenti che sono all'ordine del giorno.

LONDRA, 14. — La situazione in Irlanda è invariata. Lo sciopero generale continua. La sospensione del lavoro è completa, specie nella contea dell'Ulster.

Un agente di polizia in borghese è stato ucciso nella mattinata a Dublino mentre compiva il suo servizio.

BERLINO, 14. — Millerand ha dichiarato all'Assemblea nazionale che le truppe tedesche non penetreranno nella Rühr meridionale a causa delle proteste degli abitanti e che la legge marziale non sarà proclamata nella Rühr settentrionale; ma saranno aumentati i tribunali militari straordinari.

BUENOS AIRES, 14. — Il ministro dell'agricoltura smentisce la notizia secondo la quale il Governo avrebbe deciso di vietare la esportazione del grano, aggiungendo che tale misura sarebbe presa in considerazione soltanto qualora verso la fine di giugno l'esportazione mensile raggiungesse i tre milioni di tonnellate; poichè in tal caso sarebbe prudente limitare l'esportazione.

BRUXELLES, 14. — Secondo i giornali sarebbe avvenuta una esplosione nella officina di prodotti chimici di Stelber, presso Aquisgrana. Vi sarebbero da deplorare 200 vittime.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.